

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1702

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIORCA e XIUMÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1995

---

Modifica della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela  
delle cose d'interesse artistico e storico

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 9 della Costituzione precisa, al secondo comma, che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Ciò a conferma di quanto è previsto dagli articoli 826, 839 e 932 del codice civile e dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, modificata dal decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1972, n. 487.

Infatti, il secondo comma dell'articolo 826 del codice civile dispone che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo; sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali, ai sensi dell'articolo 839 del codice civile, e nella fattispecie alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico; e, infine, ai sensi del terzo comma dell'articolo 932 del codice civile, la predetta legge n. 1089 del 1939, e successive modificazioni, si osserva anche per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico.

Sul ritrovamento dei predetti beni riteniamo opportuno soffermarci per chiarire i motivi per cui abbiamo ritenuto necessario predisporre un apposito disegno di legge teso a modificare alcuni articoli della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, che, per la loro formulazione nella configurazione delle violazioni e delle sanzioni, riteniamo non abbiano fatto sortire alla legge l'effetto voluto: quello di fare accrescere il patrimonio dello Stato, la cui ricchezza potrebbe diventare addirittura inestimabile se si desse la possibilità al privato di fornire, senza timore di essere per-

seguito penalmente, la propria preziosa collaborazione nell'opera di ricerca di un tesoro che lo Stato italiano sconosce di possedere per l'esistenza, certamente, di una immensa quantità di beni in conseguenza delle dominazioni straniere verificatesi nei secoli.

Mi riferisco, precisamente, alle cose mobili indicate, in maniera dettagliata, nell'articolo 1 della legge n. 1089 del 1939 e cioè alle cose mobili che presentano interesse artistico, archeologico o etnografico, storico, comprese le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e la primitiva civiltà, le cose di interesse numismatico, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli nonchè i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Non v'è dubbio, quindi, che il fine voluto dalla legge non è stato raggiunto perchè, oggi, sono più le cose di valore possedute dai privati che quelle possedute dallo Stato, e questo perchè lo Stato, con la legge citata, non ha fatto alcuna discriminazione tra il privato che si impossessa delle cose per fine di lucro e quello che se ne impossessa per passione o per fini ornamentali, sicchè entrambi sono considerati delinquenti sotto il profilo penale. Infatti, se per la scienza criminologica è delinquente colui che è incorso nell'obbligo di sottostare a sanzione penale, sono ritenuti tali il ricercatore speculatore ed il privato trovato in possesso di una discreta collezione di oggetti effettuata solo per passione o di un solo oggetto tenuto in casa per fini esclusivamente ornamentali.

Pertanto, nel timore di essere ritenuto delinquente di fronte alla giustizia ed alla società, il privato non speculatore preferisce non denunciare il bene ritrovato o acquisito in buona fede o ricevuto in dono per scopo ornamentale. Sicchè lo Stato, che dovrebbe incentivare l'opera del privato, non riesce a

recuperare, per proprio merito e con propri mezzi, neanche la terza parte di quanto certamente riesce a recuperare il privato per sua passione e forse con mezzi certamente più sofisticati di quelli posseduti dallo Stato.

Il commento all'articolo 67 della citata legge n. 1089 del 1939 chiarirà il concetto.

Lo stesso dispone, al primo comma, che chiunque s'impossessa di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell'articolo 624 del codice penale.

L'articolo, mirando la legge a prevenire la dispersione, l'occultamento e la sottrazione allo Stato delle cose di interesse artistico e storico, prevede una particolare ipotesi criminosa che ha in comune con il delitto di furto l'elemento dell'impossessamento ma non quello della sottrazione al detentore, trattandosi di cose che, prima del loro ritrovamento, non sono detenute da alcuno e passano, *ipso iure*, nel patrimonio indisponibile dello Stato dopo che siano state comunemente ritrovate nel sottosuolo.

Si risponde quindi del reato di furto mentre tale non è, perchè, come si è detto, se esiste l'elemento essenziale dell'impossessamento manca quello della sottrazione a chi la detiene, che costituisce la vera caratteristica del furto da cui consegue pure il reato di ricettazione essendo connesso all'esistenza del delitto per chi riceve o acquista cose mobili che provengono dal delitto stesso allo scopo di ricavarne un profitto.

Quindi, l'articolo 624 del codice penale deve intendersi richiamato soltanto ai fini dell'applicazione della pena nei confronti di colui che si impossessa delle cose scoperte e di chi, per procurare a sè od ad altri un profitto, abbia acquistato o ricevuto dallo scopritore le suddette cose e le abbia occultate.

La norma di cui all'articolo 67 della legge n. 1089 del 1939 deve quindi ritenersi imperfetta ed eccessivamente gravosa e deve essere modificata se si tiene conto, peraltro, che l'impossessamento di cui si parla è strettamente collegato alla violazione di cui all'articolo 48 della stessa legge, che impone l'obbligo di farne denuncia immediata all'autorità competente a chi scopre fortui-

tamente cose mobili sopra indicate e al detentore delle cose scoperte fortuitamente.

E qui, direi, sta il nocciolo della questione: destinatari dell'obbligo di denuncia sono tanto lo scopritore quanto il detentore delle cose fortuitamente scoperte, i quali, per ritenersi in dovere di effettuare la denuncia, debbono prima accertarsi che le cose scoperte presentino l'interesse di cui si parla, interesse che il più delle volte non traspare dalla natura stessa delle cose rinvenute. Pertanto, nelle more di eseguire detto accertamento, costoro lasciano trascorrere un ciclo di giorni che, prescindendo dalla immediatezza voluta, li costringe, per timore di sottostare a penalità molto pesanti, ad omettere un obbligo che, se meglio codificato nelle formalità di adempimento e nei tempi di attuazione, consentirebbe loro di adempiere agevolmente ai propri doveri imposti dalla legge.

Migliori risultati si conseguirebbero certamente: con la trasformazione del reato in illecito amministrativo, attraverso una nuova normativa che preveda soltanto l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori; con il mutamento della violazione in reato in alcuni particolari casi, quali l'impossessamento del bene dopo la ricerca effettuata dietro specifica autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali; con la precisazione, in modo evidente, dei diritti ed obblighi degli scopritori, come è previsto dal codice civile all'articolo 932 per lo scopritore di un tesoro; col favorire i rapporti tra gli organi competenti ed i privati, tenendo anche conto che il possibile affidamento dei beni in custodia al privato migliorerebbe senz'altro la conservazione degli stessi, atteso che un ingente patrimonio, come si presume esista, non potrebbe essere conservato dagli organi preposti, per la certa indisponibilità di locali sufficienti ed adatti allo scopo, con quella meticolosità con la quale la custodirebbe il privato.

Ripeto, quindi, che se lo Stato vuole veramente accertare la consistenza del suo patrimonio deve servirsi della piena collaborazione del privato e farlo in prevalenza custode del bene.

Come pervenire a ciò?

Innanzitutto con la modifica della normativa nel senso suddetto e, in secondo luogo, introducendo, nelle more della sua entrata in vigore, l'applicazione di apposito condono senza sanzioni pecunarie, proprio per favorire l'effettuazione di quelle denunce non fatte a suo tempo.

Solo con la modifica della normativa, infatti, si può ottenere, entro breve tempo, un vero censimento del bene custodito in atto illecitamente dai privati; si può conoscere la portata effettiva della ricchezza, in atto solo potenziale; e, infine, si può ottenere l'acquisizione da parte dello Stato di un cospicuo vantaggio patrimoniale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 48 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *1.* Chiunque s'impossessa di cose mobili di antichità e d'arte indicate nell'articolo 1, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ogni cosa di cui si è impossessato. Se l'impossessamento è avvenuto per scopo di lucro, la sanzione è aumentata fino al triplo.

2. Il contravventore, entro venti giorni dalla data della notifica della violazione, può presentare domanda di oblazione alla Soprintendenza competente per territorio e per materia la quale determina la somma da pagare nei limiti tra la metà del minimo e la metà del massimo della sanzione stabilita, prefissando il termine entro cui effettuare il pagamento presso il locale Ufficio del registro.

3. L'oblazione estingue l'infrazione e determina l'eventuale affidamento del bene in custodia al possessore, ove da questi richiesto, con provvedimento della Soprintendenza.

4. L'omesso pagamento della sanzione determina, in ogni caso, la confisca del bene e l'effettuazione degli atti ingiuntivi per il recupero dell'importo relativo alla sanzione inflitta al contravventore».

**Art. 2.**

1. Dopo l'articolo 48 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 48-bis. - *1.* Alle sanzioni di cui all'articolo 48, e successive modificazioni, soggiace anche ogni detentore delle cose di

cui all'articolo 1 ricevute, a qualsiasi titolo, da colui che le ha rinvenute.

2. Non è soggetto a penalità ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente ove, prima della notifica della violazione, abbia fatto comunicazione del possesso alla Soprintendenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Al medesimo può essere concesso l'affidamento in custodia della cosa ove l'abbia richiesto con la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 48-ter. - 1. Colui che s'impossessa di cose mobili di antichità e d'arte a seguito di concessione o di autorizzazione alla ricerca a norma degli articoli 45 e 47 è punito ai sensi dell'articolo 624 del codice penale con le eventuali aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale.

2. Il detentore di cose provenienti dalla consumazione del delitto di cui all'articolo 624 risponde del reato di ricettazione previsto dall'articolo 648 del codice penale.

Art. 48-quater. - 1. Le cose affidate in custodia al possessore non possono essere trasferite a titolo oneroso o gratuito ma solo per successione legittima o testamentaria; il possesso viene esercitato dagli eredi. La Soprintendenza deve essere informata del decesso dell'affidatario entro sessanta giorni, per affidare la custodia della cosa all'erede.

2. In caso di inosservanza si incorre nelle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 48, e successive modificazioni. Il venditore e l'acquirente delle cose affidate in custodia incorrono nelle sanzioni di cui all'articolo 48, senza beneficio della oblazione, e nella confisca del bene.

3. La custodia deve essere effettuata con la diligenza del *pater familias* per evitare il danneggiamento della cosa, l'eventuale furto o smarrimento.

4. Ove ciò si verifici, il custode è tenuto a risarcire il danno allo Stato secondo la valutazione che sarà effettuata dalla Soprintendenza.

5. Avverso la decisione della Soprintendenza è ammessa l'esperibilità dei ricorsi

in via amministrativa e giurisdizionale previste dalle vigenti leggi.

6. Ove l'affidatario si trovi, per motivi vari, nella impossibilità di custodire la cosa che, dietro sua domanda, gli è stata affidata, può chiedere alla Soprintendenza il ritiro del bene o la nomina di un custode di sua fiducia cui affidare il bene.

Art. 48-*quinquies*. - 1. Ai beni immobili, nonché ai beni mobili di cui, per la loro quantità o volume, lo scopritore non possa impossessarsi, si applica il secondo comma dell'articolo 932 del codice civile, qualora lo scopritore ne abbia fatto immediata denuncia alla Soprintendenza. La Soprintendenza provvede alla vigilanza del luogo, a mezzo della forza pubblica, ed alla conservazione delle cose fino alla successiva rimozione.

Art. 48-*sexies*. - 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di cose di cui all'articolo 1 sono ammessi al beneficio del condono delle pene già previste dalla legislazione previgente producendo apposita istanza alla Soprintendenza, la quale ne prende atto, previa constatazione del bene, e valuta l'opportunità o meno dell'affidamento in custodia se accettata dall'interessato.

2. La domanda, sotto pena di decadenza, deve essere prodotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48-*septies*. - 1. I proventi delle pene derivanti dalle contravvenzioni alla presente legge affluiscono in apposito fondo istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e sono utilizzati per l'effettuazione delle opere di ricerca e di custodia delle cose di antichità e d'arte.

Art. 48-*opties*. - 1. Per i procedimenti penali in corso per le violazioni di cui alla previgente legislazione il reato si estingue e se vi sia stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. L'estinzione del reato e dell'esecuzione della condanna non dà diritto alla restituzione della cosa sequestrata o all'affidamento in custodia».

Art. 3.

1. Gli articoli 67 e 68 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, sono soppressi.